



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

NANNO – TASSULLO - TUENNO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 206 della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, dello schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011).

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di novembre alle ore 9.30 nella sala delle riunioni, a seguito regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

PALLAVER Fausto	- Sindaco :	presente
BERGAMO Giulia	- Assessore :	assente giustificato
MENAPACE Stefano	- Assessore :	presente
MENDINI Giuseppe	- Assessore :	presente
ODORIZZI Maria Rosa	- Assessore :	presente
TOLVE Graziano	- Assessore :	assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Lisa Luchini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Pallaver Fausto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, dello schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Visto che, l'art. 50 della L.P. n. 18 del 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Precisato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno

condiviso di fissare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026–2028 dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale. Nel contempo è stato concordato che in caso di proroga dei termini sia autorizzato per i comuni della Provincia di Trento l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Precisato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm..

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 29 aprile 2025, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 202 del 27.11.2025 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all'anno 2025.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 203 del 27.11.2025 con la quale è stata approvato il PIANO INDUSTRIALE SEMPLIFICATO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO DEL COMUNE di Ville d'Anaunia.

Preso atto che sono state adottate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio 2026, le tariffe del servizio acquedotto (delibera n. 204 del 27.11.2025) e del servizio fognatura (delibera n. 205 del 27.11.2025).

Visto il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 che nella formulazione attuale prevede al comma 2: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”*

Vista la deliberazione n. 47 di data 12.08.2019 con la quale il consiglio comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.

Vista la deliberazione n. 25 di data 21.07.2020 con la quale il consiglio comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita: "2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.

Vista la deliberazione n. 24 di data 25.03.2019 con la quale il consiglio comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 21.07.2020 il comune di Ville d'Anaunia si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale presentando una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019, secondo gli schemi e le modalità stabilite dal DM 10 Novembre 2020.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017 – 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come con sentenza della corte costituzionale 17.05.2018, n. 101 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, L. 30.12.2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, il comma 466 dell'art. 1, della L. 232/2016 non trova più applicazione.

Preso atto quindi che l'articolo 1 della Legge n 145 dd 30 dicembre 2018 legge di bilancio dello Stato per l'esercizio 2019 ha introdotto la nuova disciplina riferita agli equilibri di bilancio in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo risultante dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato n. 10 del dlgs n 118/2011.

Visto l'art. 1, comma 785 della Legge n. 207/2024, in base al quale a decorrere dall'anno 2025 l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Pertanto si considerino in equilibrio gli enti che

presentano un risultato di bilancio di esercizio non negativo evidenziato dalla lettera W2 nel prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2023 che ha modificato il principio contabile della programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al processo di approvazione del bilancio di previsione.

Richiamata la nota del Consorzio dei comuni trentini n. prot. 8806 di data 13/09/2023 avente per oggetto "le novità introdotte dal DM 25 luglio 2023 in materia di programmazione"

Vista la nota del servizio finanziario n 9807 di data 30 settembre 2025 in merito alla trasmissione del bilancio tecnico di previsione 2026-2028 alla Giunta comunale ed ai responsabili di servizio in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9.3.1 del principio contabile applicato Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011."

Vista la nota del servizio finanziario n 10450 di data 20 ottobre 2025 alla richiesta di informazioni circa la variazione di bilancio di cui all'art. 175, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 267/2000."

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2026-2028, predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti evidenziate dall'Amministrazione Comunale

Preso atto che è necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto lo schema del Piano degli indicatori di bilancio 2026-2028.

Dato atto che, la predetta documentazione verrà trasmessa all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di attendibilità e congruità previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Accertata la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Preso atto che il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025, e pervenuto il 25 novembre 2025, quando gli atti e gli schemi ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio erano già stati predisposti.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 18 febbraio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Ville d'Anaunia per il triennio 2025-2027".

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, lo schema di Documento Unico di Programmazione 2026-2028, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (allegato n. 1);
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (allegato n. 2) unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.
3. Di approvare, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (allegato n. 3).
4. Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1, 2 e 3, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.
5. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica.
6. Di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
7. Di trasmettere gli atti unitamente agli allegati, mediante deposito nell'area riservata del sito internet istituzionale, a disposizione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.
8. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di rendere operativo in tempi brevi i documenti in argomento.
9. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Pallaver Fausto

IL SEGRETARIO
dott.ssa Lisa Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville d'Anaunia, li

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Lisa Luchini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 C.E.L. – L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 2 dicembre 2025 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 2 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Lisa Luchini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali – L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Addì,

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Lisa Luchini)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali – L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Addì, 27 novembre 2025

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Lisa Luchini)



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

NANNO – TASSULLO - TUENNO

Provincia di Trento

PARERE DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 27/11/2025

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, dello schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011).

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
parere Favorevole (dott. Claudio Albanese)

Li, 27 novembre 2025

in ordine alla regolarità contabile: **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
parere Favorevole (dott. Claudio Albanese)

Li, 27 novembre 2025

Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali – L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Li,

Nuovo Impegno	Spesa già impegnata	Anno	Numero	Sub.	Importo in euro	Capitolo	Articolo
☐	☐		/	/			/
☐	☐		/	/			/
☐	☐		/	/			/
☐	☐		/	/			/
☐	☐		/	/			/

TOTALE IMPEGNI 0,00

Nuovo Accertamento	Entrata già accertata	Anno	Numero	Sub.	Importo in euro	Capitolo	Articolo
☐	☐		/	/			/
☐	☐		/	/			/
☐	☐		/	/			/

TOTALE ACCERTAMENTI 0,00

Provvedimento:

☒ Deliberazione n. 206

☒ Pubblicata il 2 dicembre 2025